



IN QUESTA EDIZIONE

1. Contributi INPS dei soci lavoratori di Srl: la Cassazione dà rilievo solo agli utili effettivamente distribuiti al socio

1

Contributi INPS dei soci lavoratori di Srl: la Cassazione dà rilievo solo agli utili effettivamente distribuiti al socio

Per tutti i clienti

Con una serie di sentenze di identico contenuto, pubblicate nel mese di settembre 2026, la Corte di Cassazione (Sezione Lavoro) ha risolto una questione dibattuta da anni: **gli utili di una Srl - che non ha optato per la trasparenza fiscale - non distribuiti, ma accantonati a riserva, non concorrono alla base imponibile contributiva INPS del socio lavoratore.** La Suprema Corte si discosta così dalla prassi consolidata dell'INPS. Le pronunce assumono rilevanza già per il quadro RR del modello Redditi PF 2026 (periodo d'imposta 2025), da trasmettere entro il **02/11/2026**.

1. Il quadro di riferimento: contributi sul minimale e contributi eccedenti il minimale

I soci di Srl che partecipano personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitudine e prevalenza sono iscritti – a seconda dell'attività – alla Gestione artigiani o alla Gestione commercianti (Gestione IVS) dell'INPS. L'obbligo contributivo si compone di due elementi:

Contributi sul minimale: sono calcolati su un reddito minimo annuo fissato per legge e sono dovuti a prescindere dal reddito effettivamente conseguito. Il versamento avviene in quattro rate fisse con modello F24.

Contributi eccedenti il minimale: se il reddito imponibile supera il minimale, sulla differenza – fino al massimale previsto dalla legge – sono dovuti ulteriori contributi. Sono autoliquidati dal contribuente nel quadro RR del modello Redditi PF e versati, a saldo e in acconto, alle scadenze delle imposte sui redditi.

Base imponibile (art. 1, comma 1, L. n. 233/1990, come modificato dall'art. 3-bis del DL n. 384/1992): il contributo annuo va rapportato alla **"totalità dei redditi d'impresa denunciati ai fini IRPEF"** per l'anno al quale i contributi si riferiscono.

I contributi minimi per l'anno 2025 in sintesi:

Gestione	Reddito minimo 2025	Aliquota	Contributo minimo 2025
Artigiani	Euro 18.555	24,00%	Euro 4.453,20
Commercianti	Euro 18.555	24,48%	Euro 4.542,26

2. La prassi finora seguita: contributi dovuti anche in assenza di distribuzione degli utili ai soci

Secondo l'INPS (circolari n. 102/2003 e n. 84/2021), che richiama tra l'altro la sentenza della Cassazione n. 3240 del 12/02/2010, per il socio lavoratore di una Srl non trasparente la base imponibile dei contributi eccedenti il minimale è costituita dalla **parte del reddito d'impresa dichiarato dalla società ai fini fiscali** (reddito IRES) attribuibile al socio in ragione della sua quota di partecipazione, **a prescindere dalla destinazione che l'assemblea ha riservato agli utili, e quindi anche se non distribuiti.**

Nella prassi, pertanto, nel quadro RR (righe RR2 e RR3, colonna 3) del socio veniva indicato anno per anno il reddito d'impresa pro quota della Srl, con versamento dei relativi contributi, **anche quando il socio non aveva percepito alcun utile.**

3. La svolta: le sentenze della Corte di Cassazione di settembre 2026

La Corte di Cassazione (Sezione Lavoro) ha respinto tale impostazione con le sentenze **n. da 25377 a 25383 del 16/09/2026, n. da 25465 a 25467 del 17/09/2026 e n. da 25628 a 25630 del 21/09/2026** (sentenza capofila: n. 25377/2026). I casi esaminati riguardavano situazioni diverse – socio unico e amministratore, socio e presidente del CdA, partecipazioni del 50%, 33% e 20%, iscrizione alla Gestione artigiani o commercianti, apporto di lavoro operativo o solo amministrativo – sempre con il medesimo esito.

Il principio affermato è il seguente: il socio lavoratore deve versare un contributo commisurato alla parte di reddito d'impresa dichiarato dalla società ai fini fiscali, **attribuita al lavoratore in ragione della sua quota di partecipazione e dal lavoratore dichiarata ai fini IRPEF**. Solo con la **percezione degli utili** o con l'**opzione per la trasparenza** (artt. 115 e 116 TUIR) il reddito è imputato al socio; in difetto, il reddito resta della società. La Corte fa leva sul dato letterale della norma (redditi "denunciati" e non genericamente "conseguibili") e sulla volontà del Legislatore di far convergere la base imponibile previdenziale con quella fiscale.

Prassi INPS e nuovo orientamento della Cassazione a confronto:

Tema	Prassi INPS finora seguita	Cassazione 2026
Contributi sul minimale	Sempre dovuti	Sempre dovuti, senza modifiche
Base imponibile oltre il minimale	Reddito d'impresa (IRES) della Srl pro quota	Solo il reddito distribuito al socio e da questi tassato con l'imposta sostitutiva del 26%
Utili accantonati a riserva	Imponibili – ogni anno, a prescindere dalla distribuzione	Non imponibili finché restano nella società
Utili distribuiti	Già assoggettati tramite il reddito pro quota dell'anno di formazione	In linea di principio imponibili

Restano escluse dalla novità le Srl che hanno optato per la **trasparenza fiscale** (art. 116 TUIR): in tal caso il reddito è imputato al socio a prescindere dalla distribuzione (quadro RH) e resta soggetto a contribuzione (come confermato espressamente dalla sentenza n. 25630/2026). Resta inoltre fermo che i soci di solo capitale, che non prestano attività lavorativa nella società, non sono soggetti all'obbligo contributivo e che eventuali compensi percepiti per la carica di amministratore sono assoggettati alla Gestione separata.

4. Effetti e questioni aperte

Le sentenze delineano un nuovo scenario, ma lasciano aperte importanti questioni operative; al momento non sono disponibili chiarimenti da parte dell'INPS:

Base imponibile in caso di distribuzione: non è chiaro se rilevi l'utile civilistico distribuito oppure il corrispondente reddito d'impresa fiscale. Le due grandezze possono divergere sensibilmente – da una perdita civilistica può persino derivare un reddito d'impresa.

Distribuzione di riserve: resta da chiarire se siano imponibili le riserve formate con utili maturati in anni in cui il socio non era iscritto, nonché le riserve distribuite dopo la cancellazione dalla Gestione INPS.

"Dichiarato ai fini IRPEF": dal 2018 i dividendi sono assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta del 26% a prescindere dalla tipologia di partecipazione e non vengono indicati in dichiarazione. La Corte ha comunque dato rilevanza agli importi percepiti anche nel caso di un socio con partecipazione non qualificata (sentenza n. 25383/2026) – il perimetro resta quindi incerto.

Anni pregressi: chi in passato ha versato contributi su utili accantonati di Srl può, in linea di principio, chiederne il rimborso entro il termine di prescrizione decennale, presentando apposita istanza (circolare INPS n. 75/2021) e le relative dichiarazioni integrative (a partire da quella per il 2020); essendo i contributi dedotti dal reddito come onere deducibile, l'eventuale rimborso ha riflessi anche ai fini fiscali.

5. Le possibili scelte già per il quadro RR 2026 (periodo d'imposta 2025)

La questione si pone in concreto già ora con il quadro RR del modello Redditi PF 2026, da trasmettere entro il **02/11/2026**; la scelta incide anche sul calcolo degli acconti contributivi 2026 in scadenza a novembre. Se la dichiarazione è già stata trasmessa, è ancora possibile correggerla entro il termine di presentazione (dichiarazione correttiva nei termini).

Sempre dovuti – i contributi sul minimale: a prescindere dalla scelta adottata, i contributi calcolati sul reddito minimale (per il 2025: Euro 18.555) **sono sempre dovuti**. Il loro versamento è inoltre condizione per l'accredito di tutti i mesi dell'anno ai fini pensionistici (circolare INPS n. 47/1999).

Per il reddito eccedente il minimale si prospettano due possibili comportamenti:

Aspetto	Opzione A: indicazione del reddito eccedente	Opzione B: indicazione del solo minimale
Indicazione nel quadro RR	Reddito d'impresa della Srl pro quota, come in passato – anche in assenza di distribuzione di utili	Solo il reddito minimale (ovvero gli utili effettivamente attribuiti)
Versamento	Contributi sul minimale e contributi eccedenti il minimale	Solo i contributi sul minimale
Passi successivi	Predisposizione e presentazione di un' istanza di rimborso all'INPS	Attesa di un'eventuale verifica e richiesta dei contributi da parte dell'INPS

Aspetto	Opzione A: indicazione del reddito eccedente	Opzione B: indicazione del solo minimale
Onere della prova	Si sposta sul contribuente , che chiede il rimborso	A carico dell'INPS , che deve dimostrare la distribuzione/attribuzione degli utili della Srl pro quota
Contenzioso	In caso di silenzio dell'INPS, per ottenere l'effettivo rimborso sarà di regola necessario promuovere e coltivare un ricorso contro l'INPS	Se l'INPS resta fermo sulla propria originaria posizione e richiede i contributi, il contribuente può proporre ricorso
Rischio sanzionatorio	Nessuno – i contributi sono stati versati alle scadenze	Sì – in caso di esito sfavorevole del ricorso, sono dovuti i contributi con le relative sanzioni e interessi per l'omesso versamento
Liquidità	Esborso immediato; rimborso incerto nell'an e nei tempi	Risparmio immediato; è consigliabile accantonare l'importo a fronte del rischio
Pensione	Maggiore montante contributivo, salvo rimborso	Minore montante contributivo
Particolarmente indicata	In caso di distribuzione di utili o riserve nel 2025, di interesse a una pensione più elevata e di bassa propensione al rischio	Se nel 2025 non sono stati distribuiti utili o se i dividendi percepiti non superano Euro 18.555

Conclusioni

Con le sentenze della Corte di Cassazione di settembre 2026 si è delineato un **nuovo scenario** per la contribuzione INPS dei soci lavoratori di Srl: secondo la giurisprudenza di legittimità non sono dovuti contributi sugli utili non distribuiti, ma l'INPS non ha finora modificato la propria prassi, visti anche gli ingenti importi in ballo e la prospettiva che moltissime società di persone per questi motivi potrebbe venire trasformate in Srl nell'immediato futuro.

Occorre pertanto valutare caso per caso quale sia il comportamento da preferire tra

- continuare a versare i contributi over minimali come ora;
- andare a rimborso; oppure
- applicare il disposto delle sentenze rischiando degli accertamenti dall'INPS.

Il Vostro consulente di riferimento presso di noi è a Vostra disposizione per supportarvi in tale valutazione.



Le informazioni contenute nella presente newsletter sono aggiornate alla data della sua pubblicazione; le disposizioni normative potrebbero tuttavia aver subito modifiche nel frattempo. Il contenuto della newsletter non costituisce un parere in materia fiscale e/o legale e non può essere utilizzato come tale per una specifica situazione. Bureau Plattner non si assume alcuna responsabilità per azioni intraprese od omesse sulla base della presente newsletter.

Tutte le informazioni sulla nostra politica in materia di protezione dei dati sono disponibili nella Privacy Policy pubblicata sul nostro sito: <https://www.bureauplattner.com/it/cookie/>. Per eventuali domande in merito potete rivolgerVi al seguente indirizzo e-mail: privacy@bureauplattner.com.

© Bureau Plattner – Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, Rechtsanwälte
www.bureauplattner.com

